



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo Lo Presti Presidente

dott. Giuseppe Colavecchio Consigliere relatore

dott. Marco Smioldo Consigliere

dott. Francesco Albo Consigliere

dott.ssa Giuseppa Cernigliaro Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 75/A/2024

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. 6920 del

registro di segreteria, depositato in data 16/2/2024, promosso da

- *omissis*, nato il *omissis*, a *omissis*, rappresentato e difeso dall'avv.

Tommaso Montorsi, giusta procura in atti, con domicilio digitale

tommaso.montorsi@ordineavvmodena.it;

contro

- I.N.P.S. in persona del direttore regionale pro tempore, rappresentato

e difeso dall'avv. Francesco Gramuglia

(avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e dall'avv. Tiziana

Giovanna Norrito (avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it), giusta

procura agli atti;

avverso

la sentenza n. 90 del 2023, emessa dalla Sezione giurisdizionale della

Corte dei conti per la Regione Siciliana, depositata il 17/2/2020 e pubblicata il 20/2/2020.

Letti gli atti ed i documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 6/6/2020, l'avv. Michele Ciminno, giusta delega in atti, in sostituzione dell'avv. Tommaso Montorsi per *omissis*, e l'avv. Tiziana Giovanna Norrito per l'I.N.P.S.

Ritenuto in

FATTO

1. Il sig. *omissis*, nel libello introduttivo del giudizio di primo grado, riferiva:

- di avere prestato servizio alle dipendenze dell'Arma dei Carabinieri a decorrere dal 18/9/1979, nella categoria dei sottufficiali (luogotenente carica speciale);

- di essere transitato nel ruolo degli ufficiali dal 31/12/2017 per effetto del superamento del concorso per l'immissione nel ruolo straordinario ad esaurimento degli ufficiali (sottotenente), di cui agli articoli 2212-*terdecies* e 2212-*quarterdecies* del codice dell'ordinamento militare;

- di essere stato collocato a riposo nel predetto ruolo degli ufficiali a decorrere dal 4/9/2020, giusta la determinazione n. CH1032020002337 del 19/8/2020 dell'I.N.P.S., con la quale veniva liquidato il trattamento pensionistico ordinario, con il sistema interamente retributivo (in verità nelle more del giudizio era emessa la determinazione n. PA1052022000052 del 25/7/2022, di conferimento della pensione privilegiata a decorrere dal 4/9/2020, sempre con il sistema interamente retributivo);

- di essere stato trattenuto in servizio nella categoria “*Ris. Rich.*” fino al 3/9/2021.

1.1. Il ricorrente, quindi, impugnava la suddetta determinazione pensionistica n. CH1032020002237 del 19/8/2020 nella parte in cui non prevedeva l'applicazione della percentuale di aumento del 3,60% della base pensionabile dal 21° anno di servizio fino al 31/12/1997, giusta l'articolo 54, comma 6, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e del 2% dall'1/1/1998 alla cessazione del servizio, giusta l'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, in combinato disposto con l'articolo 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724); chiedeva, quindi, l'annullamento *in parte qua* della determinazione di cui sopra e la riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, con l'attribuzione dei ratei arretrati, maggiorati degli interessi legale e della rivalutazione monetaria.

In particolare, lamentava la violazione:

- del comma 8 dell'articolo 54 del suddetto d.P.R. n. 1092 del 1973, secondo cui la pensione del militare, avanzato nel grado superiore, non poteva essere di importo minore rispetto a quella che avrebbe conseguito nel grado inferiore e, pertanto, l'avanzamento di carriera nella categoria degli ufficiali, pochi anni prima del collocamento a riposo, non poteva determinare l'applicazione di aliquote deteriori di rendimento (l'1,80% invece del 3,60% dal 21° anno di servizio utile fino al 31/12/1997 e l'1,80% anziché il 2% dal 1/1/1998 alla data del congedo); all'uopo, specificava che la percentuale di aumento della pensione da calcolare nella quota “B” raggiungeva un valore di 54,30%

anziché il maggior valore di 61,70% che si ripercuoteva nella differente percentuale del 10,80% anziché del 14,10% per la quota B1 e del 43,50% anziché del 47,60% per la quota B2;

- dell'articolo 3 della Costituzione poiché i militari appartenenti alla categoria dei sottufficiali che venivano collocati in pensione godevano di un trattamento pensionistico migliore rispetto a quello degli ufficiali.

2. La locale Sezione giurisdizionale di primo grado, dopo avere svolto attività istruttoria con l'ordinanza n. 211 del 2022, rigettava il ricorso, con la sentenza n. 90 del 2023.

Il giudice di prime cure, ricostruita la normativa di riferimento e richiamati i due opposti orientamenti giurisprudenziali in materia, riteneva di aderire a quello negativo, dovendo dare rilievo allo stato giuridico del dipendente posseduto al momento del suo collocamento a riposo.

All'uopo, riteneva che la materia del contendere riguardasse l'individuazione delle aliquote, di cui all'articolo 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973, da applicare alla quota "B" della pensione calcolata con il sistema interamente retributivo del militare transitato, prima del collocamento a riposo, nella categoria superiore, tenuto conto della clausola di salvaguardia di cui al comma 8.

Tale clausola, di natura eccezionale poiché volta a salvaguardare situazioni irragionevoli nelle quali ad una progressione di carriera del personale militare corrispondeva una regressione del relativo trattamento pensionistico, presupponeva che fosse fornita la prova dell'invarianza della base pensionabile sulla quale applicare le

aliquote peggiorative; invece, nel caso di mutamento della base pensionabile il ricorrente avrebbe dovuto *“rinunciare ad entrambi i parametri pensionistici del grado superiore (base pensionabile e aliquote di rendimento)”* per chiedere l'applicazione di *“quelli del grado inferiore perché altrimenti”* si sarebbe determinato *“una illegittima e non fondata commistione di parametri pensionistici di gradi e ruoli diversi del personale militare”*.

Il ricorrente, però, non aveva rinunciato e non aveva fornito sul punto, ovvero l'identità della base pensionabile, *“alcuna prova risolutiva considerato che lo stesso si limita ad affermare tale identità con riferimento esclusivo al trattamento economico fondamentale che viene in rilievo ai fini del calcolo della quota A della pensione, che peraltro non è oggetto di contestazione, mentre nulla argomenta e prova sulla base pensionabile comprensiva degli accessori relativa alla quota B della sua pensione, che come già detto è quella su cui dovrebbero essere applicate le aliquote maggiorative invocate”*.

Inoltre, dagli atti di causa emergeva che *“le basi pensionabili relative al grado di ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, nella loro diversa composizione per il calcolo delle quote pensionistiche A e B, sono maggiori rispetto a quelle del grado inferiore”*.

In ultimo, riteneva non applicabile il comma 6 dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973, come anche richiesto, *“in quanto norma che estende ai sottufficiali dei Carabinieri (con la citata maggiorazione del 3,60%) la disciplina speciale del precedente comma 5 (riferita ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica) che prevede*

una percentuale di aumento dell'1,80% per i sottufficiali collocati in congedo prima del compimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio", con evidente finalità perequativa, mentre il ricorrente era cessato dal servizio per limiti di età.

3. *omissis*, avvalendosi del patrocinio dell'avv. Tommaso Montorsi, con atto di appello depositato in data 16/2/2024, impugnava la predetta sentenza, chiedendone la riforma e reiterando le conclusioni contenute nel ricorso di primo grado.

L'appellante lamentava la violazione dell'articolo 54, commi 6 ed 8, del d.P.R. n. 1092 del 1973, e del combinato disposto dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 165 del 1997 con l'articolo 17, comma 1, della legge n. 724 del 1994, nonché degli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione.

3.1. Richiamando il comma 8 dell'articolo 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973, secondo il quale *"in ogni caso la pensione spettante non può essere minore di quella che il militare avrebbe conseguito nel grado inferiore, in base agli anni di servizio utile maturati alla data di cessazione dal servizio"*, esponeva:

- *"i coefficienti di rendimento che vengono utilizzati per il calcolo delle pensioni dei militari sono espressamente regolati dall'art. 54 del D.P.R. n. 1092/73 nonché, con riferimento all'applicazione del coefficiente del 2% per il periodo successivo al 01.01.1998, dall'art. 8 del d.lgs. n. 165/97 unitamente all'art. 17, comma 1, della L. n. 724/94"*;

- *"ne consegue che per gli Ufficiali la base pensionabile per i primi 20 anni di servizio utile è del 44%, incrementata dell'1,80% per i*

successivi (art 54, co 1 e 2, del D.P.R. n. 1092/73); mentre per i Sottufficiali (ruolo di provenienza [...] nel quale ha svolto la maggior parte degli anni di servizio) l'aliquota del 44% per i primi 20 anni è incrementata del 3,60% dal 21° anno al 31.12.1997 e del 2% dal 01.01.1998 alla cessazione dal servizio”;

- “la differente maturazione della «Misura del trattamento normale», si ripercuote inevitabilmente sul calcolo della quota «B» che prende come riferimento di calcolo la retribuzione media indicata nella determina” impugnata, essendo diverse le aliquote di rendimento applicate (“la percentuale di aumento della pensione da calcolare nella quota «B» raggiunge un valore di 54,30% anziché il maggior valore di 61,70% che si ripercuote nella differente percentuale del 10,80% anziché del 14,10%, per la quota B1, e del 43,50% anziché del 47,60% per la quota B2”);

- “l’applicazione dei corretti coefficienti richiesti (del 14,10% per la quota B1 e del 47,60% per la quota B2) avrebbe comportato il riconoscimento di un importo complessivo pensionistico ben maggiore rispetto a quello riconosciuto dall’INPS con la determina di pensione” impugnata.

All’uopo sosteneva che, ai fini della prova, nel giudizio di primo grado erano stati depositati i fogli di calcolo predisposti dall’I.N.P.S. a seguito dell’ordinanza n. 11 del 2022 della Sezione dell’Emilia-Romagna, in una controversia di identico contenuto, promossa da un collega che aveva partecipato e superato il concorso del 2017, giudizio esitato con sentenza favorevole n. 175 del 2022: *“il raffronto tra le due*

simulazioni fa emergere in maniera lampante il detrimento pensionistico subito con il passaggio del Carabiniere, a fine carriera, nel ruolo «superiore» degli Ufficiali, a fronte di un miglior trattamento pensionistico riservato a coloro che sono rimasti nel ruolo «inferiore» dei Sottufficiali”.

Aggiungeva, a confutazione della sentenza impugnata, che, mentre per legge, era stabilito che la liquidazione della pensione con il sistema retributivo dovesse partire dalla retribuzione pensionabile goduta al momento della cessazione dal servizio, non era previsto che dovesse applicarsi anche *“l’aliquota incrementale relativa a tale ultimo momento di carriera”*; in altri termini, non sussisteva alcun divieto normativo, alla luce della citata clausola di salvaguardia, *“all’applicazione di coefficienti incrementali diversi in relazione ai diversi periodi di carriera [...] e, quindi, al riconoscimento del diritto [...] ad incrementi annui della base pensionabile del 3,60% dal 21° anno al 31.12.1997 e del 2% dal 01.01.1998 fino alla data del transito nel ruolo degli Ufficiali (avvenuto il 31.12.2017)”*, effettivamente maturati nel ruolo dei sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri e che, invece, erano stati negati per effetto del passaggio alla categoria degli ufficiali.

Poi, l’appellante lamentava che il giudice di primo grado avesse ritenuto, automaticamente, che il passaggio nel ruolo degli ufficiali avesse determinato automaticamente una maggiore retribuzione, mentre, la tabella D richiamata dall’art. 45, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, prevedeva chiaramente un parametro stipendiale di 136,75 per il grado di sottotenente, con il

quale era stato congedato, *“addirittura inferiore rispetto a quello (di 148) previsto per il grado di Luogotenente Carica Speciale (grado di provenienza)”*, con la conseguente che non si sarebbe verificava alcuna doppia utilità nel caso di riconoscimento delle aliquote incrementalmente maturate durante gli anni di servizio trascorsi nel ruolo dei sottufficiali.

3.2. Ragionando diversamente, sarebbe stato violato l'articolo 3 della Costituzione poiché i sottufficiali non transitati nella categoria superiore godevano di un maggiore trattamento pensionistico grazie ad aliquote incrementalmente migliori, nonché dell'articolo 36 della Costituzione che *“tende a garantire ai lavoratori una ragionevole commisurazione del trattamento economico (e, conseguentemente, del trattamento pensionistico) alla qualità e l'attività lavorativa prestata”*.

3.3. In ultimo, sosteneva che il comma 6 dell'articolo 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973 fosse una disposizione generale e, dunque, non connessa con la disciplina speciale del precedente comma 5, come sostenuto nella sentenza impugnata.

4. L'appellante depositava, in data 20/5/2024, memoria nella quale, dopo avere allegato fogli di calcolo predisposti dalle sedi I.N.P.S. di Bologna e Siena, in giudizi pendenti presso le rispettive Sezioni giurisdizionali di primo grado, evidenziava che se i militari fossero rimasti nella categoria dei sottufficiali, senza transitare a fine carriera in quella degli ufficiali, avrebbero goduto di un trattamento pensionistico migliore.

5. L'I.N.P.S., avvalendosi del patrocinio dell'avv. Francesco

Gramuglia e dell'avv. Tiziana Giovanna Norrito, nella memoria depositata in data 21/5/2024, chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.

All'uopo, sosteneva che, essendo l'appellante in godimento di pensione calcolata con il sistema retributivo, avendo maturato al 31/12/1995 un'anzianità contributiva maggiore di 18 anni (in particolare anni 21 e mesi 10), non poteva trovare applicazione l'aliquota prevista dall'articolo 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973 poiché questa riguardava solo il personale militare che alla predetta data avesse un'anzianità utile inferiore a 18 anni di servizio.

Conseguentemente, per il servizio maturato dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2011, da valutare con il sistema retributivo, l'aliquota applicabile era quella del 2%, giusta il combinato disposto dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 165 del 1997 e dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 724 del 1994.

L'appellato concludeva sostenendo che era stata applicata, del tutto legittimamente, l'aliquota totale del 47% e richiama la sentenza n. 32 del 2023 di questa Sezione.

6. All'udienza del 6/6/2024, le parti discutevano la causa e reiteravano le conclusioni contenute nei rispettivi scritti.

Considerato in

DIRITTO

1. La materia del contendere attiene all'individuazione delle aliquote di rendimento da applicare, ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. n.

1092 del 1973, al militare la cui pensione è liquidata con il sistema interamente retributivo, avendo maturato alla data del 31/12/1995 un servizio superiore ad anni 18, che, prima della cessazione dall'impiego, sia transitato dal ruolo dei sottufficiali a quello degli ufficiali e ciò tenuto conto della clausola di salvaguardia prevista dal comma 8 della suddetta disposizione normativa.

2. L'appello non è meritevole di accoglimento.

2.1. Innanzitutto, questa Sezione ha avuto già modo di occuparsi della questione con la sentenza n. 32 del 2023, rigettando un appello proposto su una questione simile alla presente.

2.2. Poi, bisogna dare atto che a fronte delle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, il sig. *omissis*, non ha comunque provato il suo assunto.

In particolare, il giudice di primo grado ha ritenuto che la pensione interamente retributiva, come quella in godimento in capo all'appellante ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 335 del 1995, in combinato disposto con l'art. 24, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011 convertito dalla legge n. 214 del 2011, come modificato dall'articolo 1, comma 707, della legge 190 del 2014, deve essere parametrata alla qualifica posseduta al momento del pensionamento, con applicazione delle relative aliquote; ha, poi, accertato, all'esito del raffronto degli atti contenuti nel fascicolo di causa, che le basi pensionabili relative al grado di ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, nella loro diversa composizione per il calcolo delle quote pensionistiche A e B, sono maggiori rispetto a quelle del grado di sottufficiale, dandone

specifica contezza nelle pagine 31 e 32 della sentenza impugnata e, dunque, ha rigettato il ricorso.

L'appellante sul punto si è limitato a richiamare il parametro stipendiale di cui alla tabella D dell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo n. 95 del 2017, nonché gli esiti di consulenze oppure le acquisizioni documentali disposte in altri giudizi instaurati presso altre Sezioni giurisdizionali di questa Corte, senza confrontarsi con l'accertamento analitico contenuto nella sentenza impugnata e con la specificità del caso concreto.

Ne consegue che, a prescindere da ogni altra considerazione, manca il presupposto per invocare il comma 8 dell'articolo 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973, ovvero sia l'invarianza della base pensionabile, al fine di giustificare l'applicazione delle più favorevoli aliquote di rendimento previste per la categoria dei sottufficiali, pena una evidente doppia utilità; l'appellante, invece, vorrebbe una applicazione combinata delle disposizioni normative per cui, a fronte di una base pensionabile calcolata sulla retribuzione maturata alla data di cessazione dal servizio, ovvero sia quella di ufficiale, devono essere applicate le aliquote più favorevoli previste per i sottufficiali, sul presupposto di un non provato peggioramento dell'importo della pensione.

Né, come già statuito da questa Sezione con la sentenza n. 32 del 2023 e dal giudice di prime cure, può venire in soccorso il comma 6 dell'articolo 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973, in quanto da leggersi in combinato disposto con il precedente comma 5, poiché ne è diverso il

presupposto applicativo; trattasi, infatti, di norma speciale non invocabile da coloro che, come l'appellante, siano stati collocati a riposo per limiti di età, perseguendo una finalità meramente perequativa.

In ultimo, non si è verificata alcuna violazione dell'articolo 3, né tantomeno dell'articolo 36 della Costituzione poiché la pensione dei sottufficiali è parametrata su presupposti differenti da quella degli ufficiali e nella fattispecie in esame non è stata provata la modifica peggiorativa della base pensionabile.

3. Deve ritenersi assorbita ogni ulteriore questione.

4. In conclusione, l'appello di *omissis*, avverso la sentenza n. 90 del 2023 della locale Sezione territoriale deve essere rigettato.

La novità delle questioni trattate, unitamente ad un orientamento giurisprudenziale di primo grado ancora oscillate, giustifica la compensazione delle spese di lite.

P. Q. M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana - definitivamente pronunciando,

- rigetta l'appello di *omissis*, avverso la sentenza n. 90 del 2023 della locale Sezione territoriale di primo grado;

- compensa le spese di lite.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 6 giugno 2024.

L'Estensore

Il Presidente

Dott. Giuseppe Colavecchio

Dott. Vincenzo Lo Presti

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 19/06/2024

Il Funzionario preposto

Dott.ssa Pietra Allegra

F.to digitalmente	
-------------------	--

[illegible]